



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 DEL 11/04/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019/2021 (ART. 151 DEL D.LGS N 267/2000 E ART. 10 D.LGS. N. 118/2011), DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DUP 2019/2021 E DEGLI ALLEGATI PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA

L'anno duemiladiciannove, addì undici, del mese di Aprile dalle ore 20:33, presso la Sala delle Adunanze Consiliari del Palazzo Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza di PETROZZI RENZO

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
LOIRA NICOLA	SI	CATALINI GIUSEPPE	--
CIABATTONI CATIA	--	BISONNI RENATO	--
DI VIRGILIO ANDREA	SI	AGOSTINI ANDREA	SI
COSSIRI ANTONELLO	SI	BRAGAGNOLO FABIO	SI
CLEMENTI GIACOMO	SI	PETROZZI RENZO	SI
BONANNO ROBERTA	SI	DEL VECCHIO CARLO	SI
PASQUINI STAMURA	SI	MARINANGELI MARCO	SI
LANCIOTTI CARLOTTA	SI	VITTURINI MARIA LINA	--
DE LUNA CHRISTIAN	SI		

Presenti n° 13 Assenti n° 4

Sono altresì presenti i seguenti Assessori:

VESPRINI VALERIO, BALDASSARRI ELISABETTA, SILVESTRINI MASSIMO, VARLOTTA FILOMENA

Partecipa il Vice Segretario Comunale Avv. POPOLIZIO CARLO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il PETROZZI RENZO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

La seduta è pubblica.

4) Approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2019/2021 (art. 151 del D.Lgs n 267/2000 e art. 10 D.Lgs. N. 118/2011), della nota di aggiornamento del DUP 2019/2021 e degli allegati previsti dalla vigente normativa.

Discussione ed interventi omessi e riportati nella registrazione/trascrizione in atti così come descritto nel punto 3 dell'o.d.g.

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'art. 151, comma 1, prevede che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, stabilendo testualmente che *“Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;
- all'art. 162, comma 1, prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

Richiamati:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17/12/2018, con il quale è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli Enti Locali al 28 febbraio 2019 ed autorizzato l'esercizio provvisorio fino a tale data;
- il successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02/02/2019, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ed autorizzato l'esercizio provvisorio fino a tale data;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali;

Preso atto che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali nota come *“armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”*;

- la suddetta riforma è considerata un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall'esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;
- il decreto legislativo n. 118/2011 ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione:
 - a) dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11);
 - b) potevano rinviare al 2016 l'applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato (art. 3, comma 12);
 - c) potevano rinviare al 2016 l'adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-*bis*, comma 4);
 - d) nel 2015 hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono stati affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al D.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, comma 12);

Tenuto conto che dal 2016 viene previsto il pieno avvio della riforma dell'ordinamento contabile mediante:

- adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria. Il bilancio di previsione 2019/2021 è pertanto predisposto nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato;
- reintroduzione delle previsioni di cassa, che costituiscono limite ai pagamenti di spesa;
- applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale;
- adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 2011 e s.m.i.;
- adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato per gli enti soggetti a tali adempimenti;

Rilevato che questo Ente:

- non ha partecipato al periodo di sperimentazione;
- con deliberazione di C.C. n. 40 del 14/09/2015, esecutiva ai sensi di legge, ha, tra l'altro, prorogato al 2016 l'applicazione del principio della contabilità economico-patrimoniale, del bilancio consolidato e l'adozione del piano dei conti integrato;

Visto, inoltre, l'art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011, in base al quale *“Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in*

occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale”;

Tenuto conto che, in forza di quanto previsto dall'art. 11, comma 14, del D.Lgs. n. 118/2011, a decorrere dal 2016 gli enti *“adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”;*

Viste le istruzioni pubblicate da Arconet sul proprio sito istituzionale ad oggetto: *Adempimenti per l'entrata a regime della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell'esercizio 2016, in cui viene precisato, che “Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)”;*

Ricordato che, ai sensi del citato art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali ed applicati;

Atteso che:

- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 195 del 13/08/2018, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2019/2021;
- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 54 del 16/10/2018, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto *“Ricognizione stato di attuazione dei programmi e documento unico di programmazione (DUP) periodo 2019/2021. Discussione e conseguente deliberazione (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)”*, ha approvato il DUP 2019/2021 presentato dalla Giunta;
- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 51 del 19/03/2019, immediatamente eseguibile, ha approvato la nota di aggiornamento al DUP 2019-2021, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti che hanno determinato le previsioni del bilancio 2019/2021;
- la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP e nella nota di aggiornamento al DUP, con propria deliberazione n. 52 del 19/03/2019, immediatamente eseguibile, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa al bilancio;
- h) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione vanno allegati i seguenti documenti:

- l'elenco degli **indirizzi internet** di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (rendiconto della gestione 2017 approvato con deliberazione consiliare n. 32 del 04/06/2018, esecutiva ai sensi di legge) e dei bilanci delle società partecipate riferiti al medesimo esercizio;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 12/03/2019 e la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2019, relative alla **verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà**, con il relativo prezzo di cessione;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 19/03/2018 e la di deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29/03/2019, di approvazione del **piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare**, ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008;
- le deliberazioni di Giunta Comunale n. 220 del 18/10/2018 (pubblicata all'albo pretorio on line per 60 giorni, come previsto dalla normativa in materia di opere pubbliche dal 22/10/2018 al 21/12/2018 – pub. 2018/2699), n. 43 del 12/03/2019 e la deliberazione conseguente la proposta di Consiglio Comunale n. 760 del 22/03/2019 relative all'adozione del **programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021**;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 28/02/2019 relativa al fabbisogno di personale 2019 e programma fabbisogno personale 2019/2021 con modifiche della dotazione organica, inerenti la **programmazione triennale del fabbisogno di personale**;
- il **programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione**, redatto ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 244/2007, come modificato dall'art. 46, comma 2, del decreto legge n. 112/2008, allegato alla nota aggiornamento al DUP;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 10/01/2019, con la quale è stato approvato il **piano triennale 2019/2021 di razionalizzazione delle dotazioni strumentali ex art. 2 comma 594 della legge n. 244 del 24/12/2007**;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29/03/2019, relativa alla conferma delle **aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria** di cui all'art. 13 del decreto legge n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29/03/2019, relativa all'approvazione del **piano finanziario** e delle tariffe della **TARI, la tassa sui rifiuti** di cui all'art. 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/2019, relativa alla conferma delle **aliquote e delle detrazioni della TASI, il tributo sui servizi indivisibili** di cui all'art. 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29/03/2019, di conferma dell'aliquota **dell'addizionale comunale IRPEF** per il 2019;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 24/01/2019, immediatamente eseguibile, relativa alla determinazione delle **tariffe della tassa occupazione suolo pubblico, imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni**, di cui al Capo I e II del D.Lgs. n. 507/1993, per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 12/03/2019, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione delle **tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l'esercizio di competenza, nonché alla determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione**;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 29/03/2019 di modifica delle tariffe di utilizzo del teatro comunale e di alcune strutture pubbliche connesse alle attività culturali ed aggregative;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 07/03/2019, immediatamente eseguibile, di conferma delle **tariffe del trasporto scolastico**;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 10/01/2019, immediatamente eseguibile, relativa all'aggiornamento 2019 del **piano di informatizzazione ai sensi del D.L. 90/2014, art. 24 c. 3 bis**;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 12/03/2019, immediatamente eseguibile, di **destinazione dei proventi per le violazioni al Codice della Strada**, ai sensi degli articoli 142 e 208 del D. Lgs. n. 285/1992;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 26/02/2013, esecutiva ai sensi di legge, di aggiornamento dei **diritti di segreteria** relativi ai procedimenti amministrativi dei settori servizi tecnici del territorio ed affari generali;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 25/01/2018, esecutiva ai sensi di legge, di determinazione del **corrispettivo** per il rilascio della CIE;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 19/06/2012, esecutiva ai sensi di legge, di determinazione delle **indennità di funzione spettanti al sindaco ed agli assessori**, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 05/07/2012, esecutiva ai sensi di legge, di determinazione dell'indennità di funzione del presidente del consiglio e dei **gettoni di presenza dei consiglieri comunali**, ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la **tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale** prevista dalle vigenti disposizioni e allegata al rendiconto dell'esercizio 2017 approvato con deliberazione consiliare n. 32 del 04/06/2018, dalla quale risulta che l'Ente non è strutturalmente deficitario e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000;

Richiamati i commi da 819 a 826 dell'art. 1 della legge n. 145/2018 in tema di concorso dei comuni alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e rilevato che, ai sensi del comma 821 della citata disposizione, gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, come desunto dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3 del 14/02/2019 ad oggetto "Circolare contenente chiarimenti in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali a decorrere dall'anno 2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 819 a 830, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019)";

Atteso che, in conseguenza delle disposizioni sopra richiamate, viene meno l'obbligo di allegare al bilancio di previsione 2019/2021 il prospetto di verifica degli equilibri di finanza pubblica;

Visto inoltre l'articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali prevede che *"i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano"*;

Dato atto che, nella stesura del bilancio di previsione 2019/2021, per quanto concerne l'utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal TU n. 380 del 06/06/200, l'Ente ha dato attuazione alla disposizione prevista dal comma 460 dell'art. 1 della legge n. 232/2016, destinando i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni esclusivamente per alcune delle finalità elencate nel comma indicato;

Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute in particolare:

a) all'art. 6 del D.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:

- spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
- divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
- spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
- divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
- spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);

b) all'art. 5, comma 2, del D.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall'art. 15, comma 1, del D.L. n. 66/2014, e all'art. 1, commi 1-4, del D.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;

c) all'art. 1, commi 5-9, del D.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all'art. 14, comma 1, del D.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;

d) all'art. 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;

e) all'art. 14, comma 2, del D.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

Considerato che tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;

Atteso che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:

- i vincoli contenuti nell'art. 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 *“possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»* (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);
- *“La previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale art. «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali”* (sentenza n. 139/2012);

Vista la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione delle norme taglia spese alle autonomie locali;

Visti i prospetti, depositati nel fascicolo d'ufficio inerente il deposito del bilancio 2019/2021, con i quali sono stati individuati i limiti di spesa per l'anno 2019;

Richiamato l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione e rilevato che il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione ed i calcoli attestanti il rispetto delle norme attualmente vigenti, sono individuati nel piano degli incarichi e prestazioni professionali (art. 3, comma 55, legge n. 244/2007) allegato alla nota di aggiornamento del DUP, dando atto che il tetto massimo potrà essere modificato con successive variazioni solo a seguito di motivate esigenze;

Considerato **che** il progetto di bilancio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia e che in particolare:

- lo schema di bilancio è deliberato, per ciascun esercizio, in pareggio finanziario complessivo;
- in aderenza al principio generale della competenza finanziaria potenziata, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi in cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce di spesa “di cui FPV”, all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;
- le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio sulla base delle richieste formulate dai Dirigenti e titolari di PO e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire e delle risorse finanziarie effettivamente disponibili, in un contesto economico-finanziario a livello macroeconomico sempre più complesso;

- il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione ed applicazione delle tariffe deliberate ai sensi di legge;
- le spese correnti sono contenute entro i limiti fissati dalle vigenti normative e che, in particolare, laddove presenti unità elementari di bilancio dedicate esclusivamente alle tipologie di spesa soggette ai limiti di legge sopra ricordati, sono state effettuate le riduzioni percentuali di spesa previste dalle stesse norme, mentre, per le unità elementari contenenti anche spese diverse da quelle sopra menzionate, verrà dato atto del rispetto delle richiamate normative in sede di adozione degli specifici impegni di spesa da parte del responsabile del settore competente;
- nel bilancio sono correttamente previsti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità agli Amministratori e Consiglieri comunali dell'Ente;
- non vengono previste spese per acquisto di immobili a titolo oneroso;
- i servizi in economia sono gestiti nel rispetto delle direttive impartite dalle vigenti disposizioni;
- le spese di investimento sono state stanziare nel rispetto della proposta del programma delle OO.PP (delibera di G.C. n. 43 del 12/03/2019 e relativa proposta consiliare n. 760 del 22/03/2019);
- la spesa per il personale è comprensiva degli istituti economici previsti dai vigenti CCNL di comparto e che, in ogni caso, le assunzioni di personale previste negli atti di programmazione triennale del fabbisogno di personale anni 2019/2021, saranno subordinate alla verifica del rispetto delle prescrizioni della vigente legislazione ed alla copertura finanziaria;
- nella missione 20 è stato iscritto il FCDE nei seguenti importi:
 - anno 2019 € 1.224.608,43;
 - anno 2020 € 1.183.774,00;
 - anno 2021 € 1.215.192,48;
- i fondi di riserva di competenza e cassa risultano contenuti entro i limiti di cui all'art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- non viene prevista nel triennio 2019/2021 l'assunzione di mutui;
- risulta allegata la nota integrativa;

Visto il comma 1, dell'art. 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, che prevede che regioni, enti locali ed i loro enti ed organismi strumentali, adottano il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", con prima applicazione riferita al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019;

Dato atto che con nota prot. n. 9774 del 29/03/2019 è stato notificato ai capogruppo consiliari, il deposito degli schemi di bilancio di previsione 2019/2021 e relativi allegati;

Rilevato che in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta alla data di redazione della presente proposta non sono pervenuti emendamenti;

Considerato che la presente proposta verrà sottoposta al parere della 1^a Commissione consiliare "Affari generali e Personale, Affari legali, Polizia Municipale, Bilancio e Patrimonio" ;

Rilevato che sulla presente proposta occorre acquisire i pareri:

- del dirigente del settore dei servizi economici e finanziari, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 ed in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000 (acquisito al prot. n. 9500 del 27/03/2019);

Dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;

Vista la legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017);

Vista la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (legge di bilancio 2018);

Vista la legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (legge di bilancio 2019);

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di richiamare quanto dettagliatamente riportato nelle premesse, quale parte integrante e sostanziale della deliberazione derivante dalla presente proposta;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto secondo lo schema all. 9 al D.Lgs. n. 118/1011, comprensivo di tutti gli allegati previsti dalla legge, così come risulta dal documento contabile allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, con unico e pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle risultanze finali che si riportano nel seguente prospetto:

PARTE ENTRATA	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	€ 350.155,95	=====	=====
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	€ 81.810,00	€ 51.717,32	€ 51.717,32
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale	=====	=====	=====
TITOLO I - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 10.875.949,77	€ 10.608.892,00	€ 10.608.892,00
TITOLO II - Trasferimenti correnti	€ 1.681.308,36	€ 1.431.714,31	€ 1.086.989,31
TITOLO III - Extratributarie	€ 4.789.559,59	€ 4.770.044,09	€ 4.791.801,98
TITOLO IV - Entrate in conto capitale	€ 6.381.566,32	€ 1.002.285,30	€ 671.500,00
TITOLO V - Entrate per riduzione di attività finanziarie	=====	=====	=====
TITOLO V - Accensioni di prestiti	=====	=====	=====
TITOLO VI - Anticipazioni da istituto tesoriere	€ 5.500.881,81	€ 4.125.000,00	€ 4.125.000,00
TITOLO VII - Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 10.817.750,00	€ 10.817.750,00	€ 10.817.750,00
Avanzo di Amministrazione	=====	=====	=====
Totale Generale parte entrata	€ 40.478.981,80	€ 32.807.403,02	€ 32.153.650,61

PARTE SPESA	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TITOLO I - <i>Spese correnti</i>	€ 17.278.562,30	€ 16.082.768,72	€ 15.735.225,57
TITOLO II - <i>Spese in conto capitale</i>	€ 5.964.568,27	€ 1.143.285,30	€ 812.500,00
TITOLO III - <i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	=====	=====	=====
TITOLO IV - <i>Spese per rimborso prestiti</i>	€ 917.219,42	€ 638.599,00	€ 663.175,04
TITOLO V - Chiusura anticipazioni da istituto cassiere	€ 5.500.881,81	€ 4.125.000,00	€ 4.125.000,00
TITOLO VII - <i>Servizi per conto terzi e partite di giro</i>	€ 10.817.750,00	€ 10.817.750,00	€ 10.817.750,00
Disavanzo di amministrazione	=====	=====	=====
Totale Generale parte spesa	€ 40.478.981,80	€ 32.807.403,02	€ 32.153.650,61

3. di rilevare che al bilancio di previsione viene applicato una quota di avanzo vincolato (utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti) presunto 2018 pari ad € 350.155,95;
4. di approvare il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2019/2021;
5. di prendere atto della proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati;
6. di approvare la nota integrativa allegata al bilancio di previsione 2019/2021;
7. di approvare la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021, allegata alla deliberazione di Giunta comunale n. 51 del 19/03/2019, elaborata sulla base del contenuto del DUP approvato con deliberazioni di G.C. n. 195 del 13/08/2018 e di C.C. n. 54 del 16/10/2018, modificato in relazione alle previsioni del bilancio 2019/2021;
8. di dare atto che il bilancio di previsione 2019-2021 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000;
9. di approvare il programma delle attività per le quali è richiesto il ricorso a contratti di collaborazione autonoma, allegato alla nota di aggiornamento al DUP e redatto ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 244/2007;

10. di dare atto che la gestione del bilancio sarà affidata ai dirigenti e ai responsabili dei settori e/o servizi mediante approvazione, da parte della Giunta Comunale, del Piano Esecutivo di Gestione e che, in particolare, agli stessi dirigenti/responsabili viene demandata l'attività di verifica del rispetto delle disposizioni di legge relative ai limiti di spesa imposti dalla vigente normativa, all'atto dell'adozione dei relativi provvedimenti di spesa;
11. di dare atto che in bilancio sono stati iscritti gli importi relativi alle assunzioni da effettuarsi nel corso dell'esercizio 2019/2021 secondo quanto riportato nella programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 28/02/2019 e che, in ogni caso, le relative procedure di assunzione, verranno subordinate al rispetto delle prescrizioni di cui alla normativa vigente ed alla relativa copertura finanziaria;
12. di dare atto che le indennità di carica e di presenza attualmente attribuite al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, agli assessori comunali ed ai Consiglieri Comunali sono state stabilite con atti di G.C. n. 1 del 19/06/2012 e di C.C n. 13 del 05/07/2012, esecutivi ai sensi di legge;
13. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
14. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;
15. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDPA), ai sensi del DM 12 maggio 2016, autorizzando l'eventuale regolarizzazione di incongruenze non sostanziali;
16. di dichiarare la deliberazione conseguente la presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Supplemento Ordinario n.162.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminato il sopra riportato documento istruttorio;

Ritenuto di condividere le conclusioni cui giunge l'istruttoria;

Richiesti e formalmente acquisiti il pareri previsti dall'ordinamento delle autonomie locali per il perfezionamento dell'atto deliberativo;

Visti i decreti del sindaco n. 1 del 29 gennaio 2018, n. 13 del 7 novembre 2018 e n. 14 del 27 dicembre 2018 con i quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali attualmente in corso;

Vista la vigente dotazione organica e la struttura organizzativa dell'Ente;

Rilevata la propria competenza in merito;

con voti favorevoli 8, contrari 3 (Marinangeli, Petrozzi, Del Vecchio), astenuti 2 (Agostini, Bragagnolo) resi nelle forme di legge e di Statuto,

DELIBERA

- per le ragioni espresse in premessa, di approvare integralmente quanto proposto e contenuto nel surriportato documento istruttorio;
- Con successivi voti favorevoli 8, contrari 3 (Marinangeli, Petrozzi, Del Vecchio), astenuti 2 (Agostini, Bragagnolo) espressi dal collegio deliberante, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 - Suppl. Ordinario n.162.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 775 del 26/03/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **04/04/2019**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell'area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta **n.ro 775 del 26/03/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**

Parere firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **04/04/2019**

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Presidente
PETROZZI RENZO

Vice Segretario Comunale
Avv. POPOLIZIO CARLO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1016

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **Avv. POPOLIZIO CARLO** attesta che in data **16/04/2019** si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.
Nota di pubblicazione firmata da **Avv. POPOLIZIO CARLO il 16/04/2019.**

La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L..